



IL TRIBUNALE DI UDINE

2^ SEZIONE CIVILE

riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati:

dott. Francesco Venier	Presidente
dott. Annalisa Barzazi	Giudice
dott. Gianmarco Calienno	Giudice rel.

ha emesso il seguente

DECRETO

letto il ricorso per concordato preventivo, con riserva di deposito del piano, della proposta e della documentazione, depositato da BEM Refrigerazione s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore Stefania Fanin, con sede legale in Gonars (UD), via Corte n.23, in data 11/4/19, iscritto al n° 4 /2019 R.C.P., rapp. e dif, dagli avv.ti Nadir Plasenzotti e Roberto Felcaro;

visti gli allegati documenti (visura, bilanci 2017,2016, 2015, situazione patrimoniale aggiornata, verbale di determina e visura camerale di evasione, elenco nominativo dei creditori; contratto di affitto);

visto il proprio decreto dd.26/4/19 con cui si assegnava alla società debitrice termine ex art.162 1° comma LF per integrare la documentazione prodotta (progetto di bilancio 2018);

rilevato che la società debitrice ha depositato tempestivamente la documentazione integrativa;

sentita la relazione del giudice incaricato di riferire e visto l'art. 161 L.Fall.;

ritenuta la competenza territoriale dell'intestato Tribunale in funzione della sede legale dell'impresa;

rilevato che sussistono le condizioni volute dagli artt. 160 e 161 L.Fall., perché i bilanci mostrano la sussistenza sia del presupposto soggettivo/dimensionale che di quello oggettivo per l'ammissione alla procedura di concordato;



rilevato che la ricorrente ha chiesto un termine (120 gg) per il deposito di piano, proposta e documenti definitivi, che va fissato, tenuto conto delle dimensioni dell'impresa e della situazione debitoria, in 90 giorni dalla pubblicazione della domanda stessa presso il registro delle imprese;

ritenuto che vada disposta la nomina di un Commissario Giudiziale che sorvegli l'andamento delle attività nelle more del deposito del piano e della proposta;

P. Q. M.

visto l'art. 161, commi sesto e seguenti, L.Fall.;

assegna alla ricorrente termine di 90 giorni dalla pubblicazione del ricorso presso il registro delle imprese per il deposito di proposta concordataria, piano e documentazione del caso o di altro strumento di composizione della crisi;

dispone i seguenti obblighi informativi a carico della ricorrente (rammentando che la loro violazione determina l'applicazione dell'art. 162, commi secondo e terzo L.Fall., che gli atti di straordinaria amministrazione necessitano di specifica autorizzazione e che il pagamento medio tempore di debiti concorsuali è possibile solo in caso di concordato in continuità aziendale - previa autorizzazione - nei casi previsti per legge ed in altri specifici casi collegati alla natura del rapporto fra prestazioni corrispettive ineseguite dedotte in contratti pendenti):

- sintetica relazione informativa sulla gestione (cassa, recupero crediti, cespiti in proprietà o in *leasing*, produzione, clienti, dipendenti), ogni 20 gg. dalla comunicazione del presente decreto;
- indicazione e documentazione delle attività già compiute o da compiersi per predisporre la proposta ed il piano (individuazione attestatore, incarico a periti, valutazione del merito creditizio di eventuali affittuari/acquirenti, circolarizzazione debiti e crediti, ecc.), entro 20 gg dalla comunicazione del presente decreto e successivo aggiornamento ogni 15 giorni;

precisa che in ogni caso la ricorrente deve depositare in cancelleria con periodicità almeno mensile una separata situazione finanziaria aggiornata, destinata alla pubblicazione nei modi di legge;

nomina Commissario Giudiziale il dott. Marco Paschetto con studio in Udine via Tullio 18, (CF: PSCMRC77S30C758B).

Udine, 16/05/2019

Il Presidente

dott. Francesco Venier

